

Pillole di Igiene Industriale e Ambientale

Nr 16: Agenti di rischio chimico e cancerogeno- valori limite

Uno degli aspetti fondamentali per la **valutazione del rischio chimico e cancerogeno** occupazionale è la **misura dell'esposizione** condotta mediante **misure strumentali**, ovvero attraverso **monitoraggio ambientale** (misura della concentrazione di agenti chimici aerodispersi, misura dell'esposizione per contatto cutaneo) o **biologico** (misura dell'agente chimico in quanto tale o dei suoi metaboliti in matrici biologiche). Tale valutazione molto spesso è orientata al **confronto con un parametro di riferimento**, ovvero un **valore limite di soglia di esposizione professionale**. Assicurare che l'esposizione a un agente chimico non superi il suo valore limite dovrebbe garantire al lavoratore (alla maggior parte dei lavoratori) una condizione di salute. Le indicazioni per impostare la **strategia di monitoraggio ambientale** e per svolgere la **valutazione di conformità al valore limite** sono contenute nella norma **UNI EN 689:2019**.

I **valori limite di esposizione** assumono un ruolo fondamentale nel contesto della valutazione del rischio chimico occupazionale. Tali valori **rappresentano il riferimento quantitativo da utilizzare in relazione alle misurazioni dell'esposizione occupazionale**.



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



La **normativa comunitaria** in materia di valori limite di esposizione è costituita da molteplici **Direttive** che definiscono gli **OELV** (Occupational Exposure Limit Value), recepiti in Italia e raccolti nell'**Allegato XXXVIII e XLIII del D.Lgs. 81/2008** (**VLEP** - Valore Limite di Esposizione Professionale). Inoltre, il **Regolamento REACH** prevede la formulazione di limiti di esposizione (**DNEL** - Derived No-Effect Level e **DMEL** - Derived Minimal Effect Level) da parte del registrante/importatore. Oltre a questi normative, si parla di valori limite **raccomandati, indicativi o consigliati se questi non sono previsti da alcuna norma di legge**, ma godono comunque di un diffuso riconoscimento in ambito tecnico-scientifico (tra tutti i più riconosciuti a livello mondiale vi sono i TLV (**Threshold Limit Values**) predisposti annualmente dall'ACGIH).

Link di riferimento
www.aidii.it
www.icfp.it
www.iioehy.it

Seguici sui nostri
canali social!



Per informazioni:
aidii@aidii.it
comunicazione@aidii.it

